

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5247 del 02/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta AZIENDA AGRICOLA LION ELISABETTA con sede legale nel Comune di Solesino (PD) in Via Nazionale n. 265 ed attività nel Comune di Ro Ferrarese (FE), frazione di Alberone, via Copparo, n. 10 - Protocollo istanza Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. Gen.le n. 9601 del 24.07.2017; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AZIENDA AGRICOLA .
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5359 del 27/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 23610/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **AZIENDA AGRICOLA LION ELISABETTA** con sede legale nel Comune di Solesino (PD) in Via Nazionale n. 265 ed attività nel Comune di Ro Ferrarese (FE), frazione di Alberone, via Copparo, n. 10 - Protocollo istanza Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. Gen.le n. 9601 del 24.07.2017; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AZIENDA AGRICOLA**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi il 21.07.2017, acquisita al P.G. dell'Ente al n. 9601 in data 24.07.2017 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/8972 del 04/08/2017, dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA LION ELISABETTA** con sede legale nel Comune di Solesino (PD) in Via Nazionale n. 265 ed attività nel Comune di Ro Ferrarese (FE), frazione di Alberone, via Copparo, n. 10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AZIENDA AGRICOLA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura tramite fitodepurazione ai fini della realizzazione di un capannone ad uso magazzino e ricovero attrezzi agricoli;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTO il parere ambientale favorevole del Servizio Unico Edilizia Imprese dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 11/09/2017 acquisito al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/10366 del 12/09/2017 con la quale è stato comunicato relativo alle matrici rumore e scarichi, di seguito riportato:

- *“In merito all'impatto acustico, si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla richiedente sig.ra Lion Elisabella di non superamento dei limiti di emissione del rumore previsti dalla normativa vigente. L'impresa dovrà compiere una previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso di modifiche all'attività che la richiedano o nel caso dell'entrata in vigore di diverse disposizioni normative o regolamentari”;*
- *“Per quanto riguarda lo scarico di acque reflue domestiche mediante fitodepurazione, visto il riferimento tecnico positivo di Arpae S.T., Pratica Sinadoc n. 23254/2017/AT, pervenuto in data 10.08.2017, prot gen.le n. 10366, si esprime parere favorevole nel rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione di G.R. n. 1053/2003 relativamente alla manutenzione”;*

VISTO il nulla osta sotto il profilo idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 13022 del 08.09.2017 per lo scarico indiretto nello scolo Marabino delle acque meteoriche e reflue provenienti dall'area di proprietà con le prescrizioni che *“al fine di consentire il corretto funzionamento dell'opera prevista per l'invaso di compensazione idraulica, allo sbocco della stessa dovrà essere posizionata una riduzione del diametro di uscita tale da consentire un deflusso della portata di 6 l/s e la stessa dovrà essere dotata di apposita valvola a clapet per evitare che la struttura stessa venga invasata per rigurgito dalle acque meteoriche che trovano recapito nella scolina inter poderale dove il sistema si immette”;*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Ditta **AZIENDA AGRICOLA LION ELISABETTA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Solesino (PD) in Via Nazionale n. 265 ed attività nel Comune di Ro Ferrarese (FE), frazione di Alberone, via Copparo, n. 10, codice fiscale e partita Iva n. 02581740285, per l'esercizio dell'attività di **AZIENDA AGRICOLA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06.	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato tramite fitodepurazione è quello contrassegnato con la lettera "S1" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. Il sistema di scarico delle acque reflue tramite fitodepurazione dovrà rispettare le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053, relativamente alla manutenzione;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all' ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ro Ferrarese.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.